UCITS V, nuovi adeguamenti in vista

Pubblicato il 10/1/2017

Entro il prossimo 28 febbraio 2017 le SGR dovranno indicare nel regolamento degli OICR il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota e indicare nel regolamento dei FIA immobiliari il metodo degli impegni per il calcolo della leva finanziaria. Sono queste alcune delle novità contenute nel Provvedimento del 23 dicembre 2016, pubblicato sul sito istituzionale della Banca d'Italia e sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2017, che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015.

In particolare, come indicato nella circolare Assogestioni n. 146/16/C, il Provvedimento - che soddisfa l'esigenza di uniformare la vigente disciplina sulla gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/91/UE (c.d. UCITS V) concernente le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni di taluni OICVM e le relative misure attuative - fa seguito alla consultazione dello scorso luglio 2016 e tiene conto di gran parte delle richieste dell'associazione.

E tra le varie modifiche, sono previste novità importanti nel Titolo X, Capitolo II concernente le disposizioni transitorie. Nello specifico le SGR dovranno, come indicato in precedenza, adeguarsi entro il 28 febbraio 2017 alle nuove disposizioni per il calcolo del valore della quota (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.3.1.1) e per il calcolo della leva finanziaria (cfr. Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 6.2.1). Non solo. Entro quella data dovranno anche adeguare le convenzioni in essere con il depositario al nuovo regime normativo (cfr. Titolo VIII). Ma, in deroga a quanto previsto in via generale dalla disciplina in materia di esternalizzazione, viene previsto, accogliendo una richiesta di Assogestioni, che la comunicazione preventiva ex art. 50, comma 3, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob non sia dovuta. In particolare le SGR dovranno comunicare, entro il 31 marzo 2017, l'avvenuto adeguamento delle convenzioni in essere con i soggetti che svolgono l'incarico di depositario degli OICR gestiti.

Tra le altre novità, in vigore a partire dal 5 gennaio 2017, si ricorda l'obbligo per le SGR di adeguarsi alle disposizioni in materia di modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.3.1.1) non oltre il 1° gennaio 2018, così come richiesto dall'associazione. Infine, sempre come richiesto dall'associazione, il Provvedimento pubblicato dalla Banca d'Italia prevede che le modifiche agli schemi dei prospetti contabili degli OICR si applicheranno ai prospetti redatti dai gestori alla prima data di riferimento successiva al 30 giugno 2017.

Ulteriori dettagli sul Provvedimento del 23 dicembre 2016 sono indicati nelle circolari 146/C/16 e 2/17/C.

Entro il 28 febbraio 2017 le SGR dovranno adeguarsi ad una serie di obblighi contenuti nel

Provvedimento pubblicato dalla Banca d’Italia a fine dicembre.